



Contributi e osservazioni alle proposte di modifica del regolamento regionale n. 7/2017 (invarianza idraulica ed idrologica)

18 dicembre 2018

Premessa

Con l'approvazione del regolamento regionale n. 7/2017, la Regione Lombardia ha attuato i criteri e i metodi finalizzati ad applicare i principi dell'invarianza idraulica e idrogeologica, ai sensi dell'art. 58 bis della LR 12/2005.

In fase di applicazione del regolamento regionale n. 7/2017, sono emerse diverse difficoltà legate a puntuali criticità, che hanno indotto la Regione ad avviare una fase di valutazione necessaria ad operare possibili migliorie. In tal senso il supplemento del BURL n. 27 del 3 luglio 2018, ha introdotto delle modifiche alla norma transitoria, differendo di 9 mesi alcune fattispecie di titoli edilizi (per sintesi sommaria quelli relativi alle opere di manutenzione e ristrutturazione) e di fatto aprendo la possibilità ad eventuali azioni di modifiche/integrazioni al regolamento regionale n. 7/2017 dell'invarianza idraulica e idrologica.

La fase di "sospensione" del regolamento ci ha offerto non solo la possibilità di sviluppare un nuovo confronto tecnico-amministrativo con la Regione per proporre migliorie e/o modifiche operative capaci di rendere più efficace ed efficiente l'azione di pianificazione e trasformazione del territorio sotto il profilo dell'invarianza idraulica e idrologica, ma anche di presentare documenti volti a modificare l'attuale regolamento regionale.

In data 19 novembre 2018 abbiamo avuto modo di illustrare ai funzionari regionali i contenuti delle prime proposte elaborate da un gruppo ristretto di tecnici comunali e approvate dai Dipartimenti Ambiente e Territorio di Anci Lombardia, previa una consultazione allargata a tutti i Comuni. Successivamente ci è stata inoltrata dalla Regione una prima proposta di modifica del regolamento sul quale abbiamo espresso un'ulteriore valutazione di seguito allegata.

Nell'ultima colonna della tabella allegata sono indicate sia le proposte di modifica agli articoli revisionati dalla Regione Lombardia, sia delle note di valutazione e/o richiesta di ulteriori approfondimenti. Infine, nell'ultimo paragrafo, per le parti relative agli aspetti di ingegneria idraulica e del paesaggio, si riportano le annotazioni formulate nella prima proposta di revisione precedentemente inoltrate alla Regione.

Proposta di modifiche al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7

Testo vigente	Proposta modifica Regione	Proposta modifica Anci alle modifiche Regione
<p>Art. 1, comma 3</p> <p>Non sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica di cui al presente regolamento gli interventi che comportano la demolizione parziale, esclusa quella fino al piano terra di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e la ricostruzione o il ripristino o la sostituzione o la modifica o l'inserimento di elementi costitutivi che non comportano una maggiore superficie della proiezione sul suolo del filo esterno dell'edificio</p>	<p>Non sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica di cui al presente regolamento gli interventi che comportano la demolizione parziale, esclusa quella fino al piano terra di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e la ricostruzione o il ripristino o la sostituzione o la modifica o l'inserimento di elementi costitutivi che non comportano una maggiore superficie della proiezione sul suolo del filo esterno dell'edificio.</p>	<p>Non sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica di cui al presente regolamento gli interventi, di cui all'Art. 3, comma 1, alle lettere a, b, c e quelli di cui all'Art. 6 del DPR 380/01¹.</p>
<p>Art. 3, comma 1</p> <p>Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica sono quelli di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, come meglio specificato nei seguenti commi e all'allegato A.</p>	<p>Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica sono quelli di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della l.r. 12/2005, come meglio sono specificati nei seguenti commi e all'allegato A.</p>	<p>Gli interventi tenuti al rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica di cui all'articolo 58 bis, comma 2, della L.R. 12/2005, sono specificati nei seguenti commi.</p>

¹ Si propone di riprendere le ragioni utilizzate per le modifiche introdotte all'art. 3, comma 3, lettera A.

Art. 3, comma 2

Nell'ambito degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai sensi del presente regolamento gli interventi di:

- a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
- b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;
- c) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione

~~Nell'ambito degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica ai sensi del presente regolamento gli interventi di:~~

- ~~a) nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;~~
- ~~b) demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;~~
- ~~e) ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione~~

Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi:

- a) di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, solo se consistono nella demolizione, totale o parziale, fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione. Il mantenimento della medesima superficie

Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi:

- a) di ristrutturazione edilizia, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, con completa demolizione e ricostruzione che comportano un aumento della superficie coperta superiore 10 % dell'esistente ivi compresa, di tale percentuale, quella derivante da interventi di efficientamento energetico.
 - b) di nuova costruzione, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) del dpr 380/2001, fatte salve le demolizioni e ricostruzioni che non comportano una modifica della superficie scolante e gli ampliamenti che non comportino un aumento della superficie coperta superiore al 10%, ivi compresa di tale percentuale quella derivante da interventi di efficientamento energetico.
 - c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera f) del DPR 380/2001.
 - d) Interventi pertinenziali che comportino l'aumento della superficie coperta superiore al 10 % dell'edificio principale.
-

edificata preesistente, il suo aumento o la sua riduzione non escludono l'intervento dall'applicazione del regolamento di invarianza;

- b) di nuova costruzione, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera e) del dpr 380/2001, che ricomprendono anche gli ampliamenti;
- c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera f) del dpr 380/2001.
- d) relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all'art 6, comma 1, lettera e-ter) del dpr 380/2001:
 - 1. di estensione maggiore di 200 mq;
 - 2. di estensione minore o uguale di 200 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c) del presente comma o di cui al comma 3;
- e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale:
 - 1. di estensione maggiore di 200 mq;
 - 2. di estensione minore o uguale di 200 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c);

Art. 3, comma 2bis

Sono inoltre soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi relativi alla

~~Sono inoltre soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi relativi alla realizzazione di tetti verdi, aree verdi~~

realizzazione di tetti verdi, aree verdi sovrapposte a solette comunque costituite e giardini pensili:

- a) di estensione maggiore di 200 mq;
- b) di estensione minore o uguale di 200 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2, lettere a), b) o c) o di cui al comma 3;

~~sovrapposte a solette comunque costituite e giardini pensili:~~

- ~~a) di estensione maggiore di 200 mq; di estensione minore o uguale di 200 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2, lettere a), b) o c) o di cui al comma 3;~~

Art. 3, comma 3

Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, le misure di invarianza idraulica e idrologica di cui al presente regolamento sono da prevedere sia per interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'impermeabilizzazione. Le corrispondenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono da calcolare in rapporto alla superficie interessata da tali interventi

~~Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, le misure di invarianza idraulica e idrologica di cui al presente regolamento sono da prevedere sia per interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggio, con riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'impermeabilizzazione. Le corrispondenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono da calcolare in rapporto alla superficie interessata da tali interventi~~

²Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro **pertinenze e parcheggi**, sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale, autostradale;
- b) gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell'art. 2 del r.r. 7/2006, ad eccezione della realizzazione di nuove rotatorie "compatte" o "grandi" o "eccezionali" ai sensi della d.g.r. VIII/3219 del 27.9.2006 su strade diverse da quelle di tipo "E – strada urbana di quartiere",

² L'articolo è uguale a quello proposto nelle modifiche di Regione Lombardia fatta salva una precisazione nella parte evidenziata in giallo. Per i punti b) e c) si precisa che risultano comunque esclusi dal regolamento gli interventi di ammodernamento e potenziamento di strade e/o intersezioni stradali ricadenti in ambito urbano, ad eccezione delle strade classificate come strade urbane di scorrimento (D) e autostrade urbane (A). Infatti le strade che solitamente ricadono in queste due ultime classificazioni funzionali (D e A) rispettano le caratteristiche di strade di una certa importanza, caratterizzate da una geometria con almeno due corsie per senso di marcia, spartitraffico centrale e intersezioni a livelli sfalsati, poco frequenti nella maggior parte dei centri urbani, ad eccezione per le grandi città. per tale motivo a mio avviso, trattandosi di infrastrutture di una certa importanza, possono giustificare l'obbligo di rispetto del principio di invarianza idraulica. In ambito extraurbano, qualsiasi intervento al di fuori della manutenzione dovrà rispettare i criteri di invarianza idraulica del regolamento.

Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale, autostradale;
- b) gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell'art. 2 del r.r. 7/2006, ad eccezione della realizzazione di nuove roatorie "compatte" o "grandi" o "eccezionali" ai sensi della d.g.r. VIII/3219 del 27.9.2006 su strade diverse da quelle di tipo "E – strada urbana di quartiere", "F – strada locale" e "F-bis – itinerario ciclopedonale";
- c) gli interventi di potenziamento stradale, così come definito ai sensi dell'art. 2 del r.r. 7/2006, per strade di tipo "E – strada urbana di quartiere", "F – strada locale" e "F-bis – itinerario ciclopedonale", così classificate ai sensi dell'art. 2 del DLgs 285/1992 e smi – Codice della strada;
- d) la realizzazione di nuove strade di tipo "F-bis – itinerario ciclopedonale", così classificate ai sensi dell'art. 2 del DLgs 285/1992 e smi – Codice della strada.

- "F – strada locale" e "F-bis – itinerario ciclopedonale";
- c) gli interventi di potenziamento stradale, così come definito ai sensi dell'art. 2 del r.r. 7/2006, per strade di tipo "E – strada urbana di quartiere", "F – strada locale" e "F-bis – itinerario ciclopedonale", così classificate ai sensi dell'art. 2 del DLgs 285/1992 e smi – Codice della strada;
- d) la realizzazione di nuove strade di tipo "F-bis – itinerario ciclopedonale", così classificate ai sensi dell'art. 2 del DLgs 285/1992 e smi – Codice della strada.

Art. 3, comma 4

La riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterata rispetto alla condizione

Poiché la riduzione della permeabilità del suolo va calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già

NOTA: l'oggetto principale di questo comma ("condizione preesistente all'urbanizzazione") non trova nella nuova formulazione una chiarezza sufficiente tale da non generare una difficoltà evidente nella sua applicazione. La complessità espressa dal principio non può

zero, preesistente all'urbanizzazione. Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

alterata rispetto alla condizione zero, preesistente all'urbanizzazione, **il presente regolamento si applica sia nel caso di intervento su suolo libero, sia nel caso di intervento su suolo già trasformato.** Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

ricadere nella competenza/gestione tecnica dell'ufficio tecnico, viceversa dovrebbe trovare in altri strumenti e/o elementi oggettivi il punto di riferimento.

Art. 3, comma 5

Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall'intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione e non all'intero lotto. Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto interessata dall'intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione e non all'intero ~~lotto~~ **comparto.** Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie interessata dall'intervento comportante una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione. Per gli interventi di cui al comma 3, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

Art. 3, comma 6

Gli interventi soggetti all'applicazione del presente regolamento devono essere considerati nella loro unitarietà e non possono essere frazionati. Diversamente, più interventi indipendenti, ma tra loro contigui, possono prevedere la realizzazione di un'unica opera di invarianza idraulica o idrologica; a tal fine, la classe di intervento di cui all'articolo 9 considera come superficie interessata dall'intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi.

Gli interventi soggetti all'applicazione del presente regolamento devono essere considerati nella loro unitarietà e non possono essere frazionati. Diversamente, più interventi indipendenti, ma tra loro contigui, possono prevedere la realizzazione di un'unica opera di invarianza idraulica o idrologica; a tal fine, la classe di intervento di cui all'articolo 9 considera come superficie interessata dall'intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi. **Per quest'opera deve essere individuato un unico soggetto gestore, mentre le spese di gestione e manutenzione devono essere ripartite tra tutti i proprietari degli interventi, sia pubblici che privati.**

Gli interventi soggetti all'applicazione del presente regolamento devono essere considerati nella loro unitarietà e non possono essere frazionati, fatta salva la possibilità di intervenire per lotti funzionali. Diversamente, più interventi indipendenti, ma tra loro contigui, possono prevedere la realizzazione di un'unica opera di invarianza idraulica o idrologica; a tal fine, la classe di intervento di cui all'articolo 9 considera come superficie interessata dall'intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi. Per quest'opera deve essere individuato un unico soggetto gestore, mentre le spese di gestione e manutenzione

devono essere ripartite tra tutti i proprietari degli interventi, sia pubblici che privati.

Art. 3

- | | | |
|--|--|---|
| 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. | 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none">- gli interventi non inclusi nei precedenti commi 2 e 3;- gli interventi relativi alla realizzazione di tetti verdi, aree verdi sovrapposte a solette comunque costituite e giardini pensili di estensione inferiore o uguale a 200 mq, purché non facenti parte di un intervento di cui al precedente comma 2, lettere a), b) o c), e comma 3;- gli interventi relativi alla realizzazione di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di estensione inferiore o uguale a 200 mq, purché non facenti parte di un intervento di cui al precedente comma 2, lettere a), b) o c), e comma 3;- gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione se non sovrapposte a solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche | 8. Non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento: <ul style="list-style-type: none">- gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione se non sovrapposte a solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di un intervento di cui ai precedenti commi 2 e 3;- strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua, fontane. |
|--|--|---|
-

-
- se facenti parte di un intervento di cui ai precedenti commi 2 e 3;
- gli interventi pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale, di estensione inferiore o uguale a 200 mq, purché non facenti parte di un intervento di cui al precedente comma 2, lettere a), b) o c);
 - strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua, fontane.

Art. 5

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5. nella scelta degli interventi da realizzare per la gestione delle acque meteoriche, devono essere privilegiati quelli di tipo naturale quali avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti, nonché quelli che consentono un utilizzo multifunzionale dell'opera.

5. nella scelta degli interventi da realizzare per la gestione delle acque meteoriche, devono essere privilegiati quelli di tipo naturale quali avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti, nonché quelli che consentono un **utilizzo multifunzionale dell'opera³**.

Art. 6

1.
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

1.
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)

NOTA: con riferimento al punto f) si richiede un approfondimento specifico e approfondito con l'ufficio legale

³ Si richiede di meglio specificare la parte evidenziata in giallo, precisando se nell'utilizzo multifunzionale sono ricomprese anche le opere edilizi quali ad esempio i livelli inferiori dei parcheggi interrati

e)

...e)

...f) il presente regolamento non si applica agli interventi per i quali è richiesto il rilascio di permesso in sanatoria di cui all'art. 36 del dpr 380/2001.

Art. 6, comma 1, lettera a)

1. nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di

1.1 all'istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale

1.2 alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura;

1.3 all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato;

1. nello sviluppo del progetto dell'intervento è necessario redigere anche un progetto di

1.1 all'istanza di concessione allo scarico, presentata all'autorità idraulica competente, se lo scarico stesso avviene in corpo idrico superficiale. *In caso di utilizzo di uno scarico esistente, gli estremi della concessione;*

1.2 alla richiesta di allacciamento, presentata al gestore, nel caso di scarico in fognatura. *In caso di utilizzo di un allacciamento esistente, gli estremi del permesso di allacciamento;*

1.3 all'accordo tra il richiedente lo scarico e il proprietario, nel caso di scarico in un reticolo privato. *In caso di utilizzo di uno scarico esistente, il relativo accordo;*

NOTA: inserire nel presente articolo il seguente passaggio: "nel caso di SCIA o CILA prive della concessione o dell'assenso all'allacciamento, le stesse s'intendono condizionate."

Art. 7

1.

2.

3.

4.

5. Independentemente dall'ubicazione territoriale, sono assoggettate ai limiti indicati nel presente regolamento per le aree A di cui al comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali

1.

2.

3.

4.

5. Independentemente dall'ubicazione territoriale, sono assoggettate ai limiti *e alle procedure* indicati nel presente regolamento per le aree A di cui al comma 3, anche le aree lombarde inserite nei PGT comunali

~~5.bis All'interno dei nuclei di antica formazione di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005, individuati nei PGT comunali, si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3 bis.~~

5.ter All'interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art. 10 della L.R.

come ambiti di trasformazione o anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole

come ambiti di trasformazione o anche come piani attuativi previsti nel piano delle regole.

12/2005, si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 3 ter del presente regolamento.

5.bis All'interno dei nuclei di antica formazione di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005, individuati nei PGT comunali, si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3-bis.

5.ter All'interno delle aree individuate nei PGT comunali come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art. 10 della l.r. 12/2005, si applica quanto disposto dall'art. 17, comma 3 ter.

Art. 9, comma 1

Ai fini dell'individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gli interventi di cui all'articolo 3 richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono suddivisi nelle classi di cui alla tabella 1, a seconda della superficie interessata dall'intervento e del coefficiente di deflusso medio ponderale, calcolato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c), numero 7). Ai fini della definizione della superficie interessata dall'intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e non può essere frazionato.

Ai fini dell'individuazione delle diverse modalità di calcolo dei volumi da gestire per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gli interventi di cui all'articolo 3 richiedenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono suddivisi nelle classi di cui alla tabella 1, a seconda della superficie interessata dall'intervento, [nella quale rientrano anche le superfici occupate dagli interventi finalizzati al rispetto del presente regolamento](#), e del coefficiente di deflusso medio ponderale, calcolato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera d), numero 2). Ai fini della definizione della superficie interessata dall'intervento, lo stesso deve essere considerato nella sua unitarietà e non può essere frazionato.

Art. 9, tabella

[_Adeguare la tabella al nuovo limite di 500 mq di cui all'art. 12 comma 1](#)

Art. 10, comma1, lettera a)

[_Valutare se il dimensionamento T50 e la verifica T100 è solo per le opere di laminazione dirette e non per tutto il sistema di drenaggio](#)

Art. 10, comma 3, lettera b)

se viene adottato il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non è necessaria la redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica

se viene adottato il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non è necessaria la redazione del progetto di invarianza idraulica e idrologica [mentre è necessario che il progettista dichiari, con specifico atto, che il regolamento è attuato attraverso la casistica di cui all'art. 12, comma 1, lettera a\)](#)

Art. 11, comma 1

Le metodologie di calcolo di cui al presente articolo e all'allegato G si applicano per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 8.

Le metodologie di calcolo di cui al presente articolo e all'allegato G si applicano per il rispetto dei limiti di cui all'articolo 8. [Tali metodologie si applicano anche nel caso di realizzazione di interventi nei quali non siano previsti scarichi verso un ricettore.](#)

Art. 11, comma 2, lettera a), punto 2

T = 100 anni: tempo di ritorno da adottare per la verifica dei franchi di sicurezza delle opere come sopra dimensionate; il medesimo tempo di ritorno è adottato anche per il dimensionamento e la verifica delle eventuali ulteriori misure locali anche non strutturali di protezione idraulica dei beni insediati, quali barriere e paratoie fisse o rimovibili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non pericolosi;

T = 100 anni: tempo di ritorno da adottare per la [verifica della sicurezza delle opere come sopra dimensionate. Tale verifica è mirata a valutare che, in presenza di un evento con T 100, non si determinino esondazioni che arrechino danni a persone o a cose \(né alle opere stesse, né alle strutture presenti nell'intorno\).](#) Il medesimo tempo di ritorno è adottato anche per il dimensionamento e la verifica delle eventuali ulteriori misure locali anche non strutturali di protezione idraulica dei beni insediati, quali barriere e paratoie fisse o rimovibili a difesa di ambienti sotterranei, cunette di drenaggio verso recapiti non pericolosi;

Art. 11, comma 2, lettera d), punto 1

1. la valutazione delle perdite idrologiche per il calcolo dell'idrogramma netto di piena in arrivo nell'opera di laminazione o nell'insieme delle opere di laminazione, può essere effettuata anche in via semplificata adottando i seguenti valori

standard del coefficiente di deflusso, in luogo del calcolo dell'infiltrazione come da Allegato F:

- 1.1. pari a 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, tetti verdi e giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite e pavimentazioni continue quali strade, vialetti, parcheggi;
- 1.2. pari a 0,7 per le pavimentazioni drenanti o semipermeabili, quali strade, vialetti, parcheggi;
- 1.3. pari a 0,3 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo;

- 1.1. pari a 1 per tutte le sotto-aree interessate da tetti, coperture, ~~tetti verdi e giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite~~ e pavimentazioni continue di ~~quali~~ strade, vialetti, parcheggi;
- 1.2. pari a 0,7 per i tetti verdi, le aree verdi e i giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite, le pavimentazioni ~~discontinue~~ drenanti o semipermeabili, di ~~quali~~ strade, vialetti, parcheggi;
- 1.3. pari a 0,3 per le sotto-aree permeabili di qualsiasi tipo, ~~comprese le aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque ed~~ escludendo dal computo le superfici incolte e quelle di uso agricolo;

Art. 11, comma 2, lettera e), punto 3

- 1.
- 2.
3. il volume di laminazione da adottare per la progettazione degli interventi di invarianza idraulica è il maggiore tra quello risultante dai calcoli e quello valutato in termini parametrici come requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2;
- 4.

- 1.
- 2.
3. il volume di laminazione da adottare per la progettazione degli interventi di invarianza idraulica e idrologica è il maggiore tra quello risultante dai calcoli e quello valutato in termini parametrici come requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2;
~~3 bis. negli ambiti di cui all'art. 7, comma 5 bis, il volume di cui al comma 3 è ridotto del 20%;~~
- 4.
5. il volume dei vuoti di un sistema di infiltrazione, opportunamente ridotto al fine di tenere conto della progressiva tendenza all'intasamento, è computabile come parte del volume da realizzare ai sensi del presente regolamento. Non è considerabile a tali fini, invece, il volume infiltrato;

~~3-bis. negli ambiti di cui all'art. 7, comma 5 bis, il volume di cui al comma 3 è ridotto del 20%;~~

Art. 11, comma 2, lettera f)

calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione:

- 1.
- 2.
- 3.

calcolo del tempo di svuotamento degli invasi di laminazione:

- 1.
- 2.
- 3.
4. se vengono realizzati sistemi di gestione dei volumi attraverso l'infiltrazione, la portata infiltrata viene conteggiata come portata uscente dal sistema, ulteriore all'eventuale portata inviata a un ricettore, ai fini della definizione dei tempi di svuotamento.

Art. 12, comma 1

Per gli interventi aventi superficie interessata dall'intervento minore o uguale a 100 mq, ovunque ubicati nel territorio regionale, il requisito minimo richiesto consiste in alternativa:

- a) nell'adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio. In questo caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all'articolo 8 e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli artt. 6 e 10;

Per gli interventi aventi superficie interessata dall'intervento minore o uguale a 500 mq, ovunque ubicati nel territorio regionale, il requisito minimo richiesto consiste in alternativa:

- a) nell'adozione di un sistema di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e non in un ricettore, salvo il caso in cui questo sia costituito da laghi o dai fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo, Serio, Oglio, Chiese e Mincio. In questo caso non è richiesto il rispetto della portata massima di cui all'articolo 8 e non è necessario redigere il progetto di invarianza idraulica di cui agli artt. 6 e 10, mentre è necessaria la compilazione e la trasmissione del modulo di cui all'allegato D, come definito all'art. 6, comma 1, lettera e), ed è necessario che il progettista dichiari, con specifico atto, che il regolamento è attuato attraverso la casistica di cui alla presente lettera;
-

Art. 12, comma 2

Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, indipendentemente dalla criticità dell'ambito territoriale in cui ricadono, e nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o alta e ricadenti nell'ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata descritte nell'allegato G, il requisito minimo da soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati adottando i seguenti valori parametrici del volume minimo dell'invaso, o del complesso degli invasi, di laminazione:

- a) per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all'articolo 7: 800 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
- b) per le aree B a media criticità idraulica di cui all'articolo 7: 600 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
- c) per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7: 400 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento.

Nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale bassa, indipendentemente dalla criticità dell'ambito territoriale in cui ricadono, e nel caso di interventi classificati ad impermeabilizzazione potenziale media o alta e ricadenti nell'ambito territoriale di bassa criticità, ferma restando la facoltà del professionista di adottare la procedura di calcolo delle sole piogge o la procedura di calcolo dettagliata descritte nell'allegato G, il requisito minimo da soddisfare consiste nella realizzazione di uno o più invasi di laminazione, comunque configurati, dimensionati adottando i seguenti valori parametrici del volume minimo dell'invaso, o del complesso degli invasi, di laminazione:

- a) per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all'articolo 7: 800 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento, [moltiplicato per il "coefficiente P" di cui alla tabella dell'Allegato C](#);
- b) per le aree B a media criticità idraulica di cui all'articolo 7: 600 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento, [moltiplicato per il "coefficiente P" di cui alla tabella dell'Allegato C](#);
- c) per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7: 400 mc per ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento, [moltiplicato per il "coefficiente P" di cui alla tabella dell'Allegato C](#).

NOTA BENE: l'inserimento del coefficiente P è in fase di verifica

Art. 14, comma 1

I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7. Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8. È facoltà dei comuni redigere unicamente lo studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto entro il termine indicato al comma 4 per il documento semplificato.

I comuni ricadenti nelle aree ad alta e media criticità idraulica, di cui all'articolo 7, sono tenuti a redigere lo studio comunale di gestione del rischio idraulico di cui al comma 7, [ad approvarlo con atto di Consiglio Comunale e ad adeguare di conseguenza il PGT entro i termini di cui al comma 5](#). Tali comuni, nelle more della redazione di tale studio comunale di gestione del rischio idraulico, redigono il documento semplificato del rischio idraulico comunale, con i contenuti di cui al comma 8. È facoltà dei comuni redigere unicamente lo studio comunale di gestione del rischio idraulico qualora lo stesso sia redatto entro il termine indicato al comma 4 per il documento semplificato.

Art. 14, comma 4

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale deve essere redatto da tutti i Comuni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il documento semplificato del rischio idraulico comunale deve essere redatto [e approvato con atto di Consiglio Comunale](#) da tutti i Comuni entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14, comma 5, lettera a)

inserisce la delimitazione delle aree soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a), numero 2, e al comma 8, lettera a), numero 1, nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT;

inserisce la delimitazione delle [ulteriori aree individuate come](#) soggette ad allagamento, di cui al comma 7, lettera a), numero 2, e al comma 8, lettera a), numero 1, nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, [redatta in conformità ai criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005](#);

Art. 14, comma 7, lettera a), punto 3.4

valuta la capacità di smaltimento dei reticoli ricettori di cui al numero 2 diversi dalla rete fognaria, qualora siano disponibili studi o rilievi di dettaglio degli stessi;

valuta la capacità di smaltimento dei reticoli ricettori di cui al numero 2 diversi dalla rete fognaria, [utilizzando qualora siano disponibili studi o rilievi di dettaglio degli stessi, qualora disponibili, o attraverso valutazioni di massima](#);

Art. 14, comma 8, lettera a), punto 1

la delimitazione delle aree a rischio idraulico del territorio comunale, di cui al comma 7, lettera a), numeri 3 e 4, definibili in base agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio idrico integrato;

la delimitazione delle aree a ~~rischio~~ pericolosità idraulica del territorio comunale, di cui al comma 7, lettera a), numeri 3 e 4, definibili in base agli atti pianificatori esistenti, alle documentazioni storiche e alle conoscenze locali anche del gestore del servizio idrico integrato;

Art. 16

1. La monetizzazione è consentita per i soli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, lettere d) ed e), del d.p.r. 380/2001 e soggetti alle misure di invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, per i quali sussista l'impossibilità a ottemperare ai disposti dello stesso regolamento, in quanto si verificano contemporaneamente le seguenti circostanze:

- a)
- b)
- c)
- d) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, sulle coperture dell'edificio è impedita in quanto l'intervento edilizio è previsto esclusivamente in demolizione parziale fino al piano terra senza modifiche delle sue strutture portanti;
- e)

2. La monetizzazione non è consentita per gli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti all'articolo 3, lettera f), del d.p.r. 380/2001 e per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze ed i parcheggi, di

1. La monetizzazione è consentita per i soli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, lettere d) ~~ed~~, e) ~~ed f)~~, del d.p.r. 380/2001 e soggetti alle misure di invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, per i quali sussista l'impossibilità a ottemperare ai disposti dello stesso regolamento, in quanto si verificano contemporaneamente le seguenti circostanze:

- a)
- b)
- c)
- d) la realizzazione del volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, sulle coperture dell'edificio è impedita in quanto l'intervento edilizio è previsto esclusivamente in demolizione parziale fino ~~al piano terra alla quota più bassa del piano campagna~~ ~~posto in aderenza all'edificio~~ senza modifiche delle sue strutture portanti;
- e)

2. La monetizzazione non è consentita ~~per gli interventi di ristrutturazione urbanistica definiti~~

cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

3. Ai sensi del comma 5, lettera g), dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005, il valore della monetizzazione è pari al volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, moltiplicato per il costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento. Assunto pari a 750 euro per mc di involucro il costo unitario di una di vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento, così come dettagliato in allegato M, e considerati i volumi di laminazione minimi di cui all'articolo 12, comma 2, la monetizzazione è calcolata moltiplicando la superficie scolante impermeabile dell'intervento per i seguenti valori:

- a) per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all'articolo 7: 60 euro per mq di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
- b) per le aree B a media criticità idraulica di cui all'articolo 7: 45 euro per mq di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
- c) per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7: 30 euro per mq di superficie scolante impermeabile dell'intervento.

~~all'articolo 3, lettera f), del d.p.r. 380/2001 e per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze ed i parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.~~

3. Ai sensi del comma 5, lettera g), dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005, il valore della monetizzazione è pari al volume di laminazione di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3, moltiplicato per il costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento, ~~che è assunto~~ **Assunto** pari a 750 euro per mc di involucro il costo unitario di una di vasca di volanizzazione o di trattenimento/disperdimento, così come dettagliato in allegato M, ~~e considerati i volumi di laminazione minimi di cui all'articolo 12, comma 2, la monetizzazione è calcolata moltiplicando la superficie scolante impermeabile dell'intervento per i seguenti valori:~~

- ~~a) per le aree A ad alta criticità idraulica di cui all'articolo 7: 60 euro per mq di superficie scolante impermeabile dell'intervento;~~
- ~~b) per le aree B a media criticità idraulica di cui all'articolo 7: 45 euro per mq di superficie scolante impermeabile dell'intervento;~~
- ~~c) per le aree C a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7: 30 euro per mq di superficie scolante impermeabile dell'intervento.~~

4.

5. Per gli interventi di cui al comma 1 rientranti nei nuclei di antica formazione di cui all'art. 10 della l.r. 12/2005, la monetizzazione è consentita qualora si verificano contemporaneamente i punti a) e b) nonché uno dei punti di cui alle lettere c), d) ed e) di

cui al medesimo comma 1, ed il valore della monetizzazione di cui al comma 3 è calcolato con riferimento al volume di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3 bis.

Art. 17

1.
2.
3. Non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente regolamento gli interventi per i quali, alla data di recepimento del presente regolamento nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza, alla data corrispondente al decorso dei sei mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del presente regolamento, sia già stata presentata l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata. Per gli interventi di cui all'articolo 6 del d.p.r. 380/2001 e per quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, il riferimento temporale di cui al precedente periodo corrisponde alla data di inizio lavori, per l'attività edilizia libera, o di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, negli altri casi.

3 bis. Il termine di cui al comma 3 è differito di 9 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento recante "Disposizioni

1.
2.
3. Non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente regolamento gli interventi per i quali, alla data di recepimento del presente regolamento nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza, alla data corrispondente al decorso dei sei mesi successivi alla pubblicazione sul BURL del presente regolamento, sia già stata presentata l'istanza di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività o la comunicazione di inizio lavori asseverata. ~~Per gli interventi di cui all'articolo 6 del d.p.r. 380/2001 e per quelli di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, il riferimento temporale di cui al precedente periodo corrisponde alla data di inizio lavori, per l'attività edilizia libera, o di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, negli altri casi.~~ Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), del regolamento, il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di inizio lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo. Per opere pubbliche di competenza dei comuni, poiché, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della l.r. 12/2005, la deliberazione di approvazione del

NOTA: il comma 3bis, costruito su rimandi e richiami di articoli di leggi diverse non è comprensibile. Nel merito si richiede una diversa formulazione costruita sulla proposta di escludere sempre e comunque gli interventi di:

- edilizia libera;
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo anche nella possibilità di aumento della sup coperta.

Per gli interventi di seguito richiamati è possibile prevedere una proroga fino al 31 dicembre 2019, così come proposto nelle modifiche regionali:

- Ristrutturazione edilizia;
- Nuova edificazione;
- Ristrutturazione urbanistica

3 ter. Fino alla data del 31/12/2022, gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e lettera c), nonché gli interventi ricadenti negli ambiti di cui all'art. 7, comma 5 (ter?), fruiscono della riduzione di volume minimo del 20%. Fino alla medesima data e per i medesimi interventi di cui al precedente

sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))", per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine di 9 mesi di cui al presente comma, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti, nonché agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

progetto oggetto di validazione ha i medesimi effetti del permesso di costruire, il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto oggetto di validazione.

3 bis. Il termine di cui al comma 3 è differito al 3 aprile 2019 ~~di 9 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento recante "Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))", per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine del 3 aprile 2019 di 9 mesi di cui al presente periodo comma, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti, nonché agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).~~ Il termine di cui al comma 3 è differito al 31 dicembre 2019 per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine del 31 dicembre 2019 di 9 mesi di cui al presente periodo comma, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

periodo, il valore della monetizzazione di cui all'art. 16, comma 3 è calcolato con riferimento al volume ridotto di cui al precedente periodo.

3 ter. Fino alla data del 31/12/2022, gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e lettera c), nonché gli interventi ricadenti negli ambiti di cui all'art. 7, comma 5 ter, fruiscono della riduzione di volume di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), punto 3 bis. Fino alla medesima data e per i medesimi interventi di cui al precedente periodo, il valore della monetizzazione di cui all'art. 16, comma 3 è calcolato con riferimento al volume ridotto di cui al precedente periodo.

ASPETTI IDRAULICO AMBIENTALI

Per quanto attiene agli aspetti idraulico-ambientali, di seguito riportiamo per punti i seguenti pareri:

1. Il regolamento interviene nella pianificazione urbanistica definendo, all'articolo 14, gli adempimenti che il Comune deve attuare nel suo territorio, per rispondere ai principi dell'invarianza idraulica. Questi sono:
 - Studio di gestione del rischio idraulico (SCOGRI), Punto 7;
 - Documento semplificato del rischio comunale (DOSRI), Punto 8.

Entrambi questi documenti debbono essere recepiti nel Piano delle Regole del PGT, nella componente geologica, idrogeologica e sismica⁴ integrandone e modificandone la Carta di Sintesi e di Fattibilità Geologica, nonché le Norme Geologiche di Piano (NGP). La procedura da seguire è quella della Variante al PGT.

Al fine di conoscere le condizioni idrauliche e territoriali indispensabili alla definizione di DOSRI e/o di SCOGRI, si deve disporre, tra l'altro, dei seguenti contenuti:

- RETICOLO IDRICO MINORE⁵, che il Comune adotta solo dopo l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante degli uffici periferici di Regione Lombardia (UTR). A tal fine è indispensabile che l'emissione del parere regionale sia tempestivo; pertanto si propone di definire una modalità temporale entro la quale la Regione (vedi UTR) emette il proprio parere all'istanza comunale.
 - Conoscenza delle reti di fognatura e collettamento che il Gestore dovrebbe avere e fornire.
 - Disponibilità, accessibilità e aggiornamento dei dati relativi alle correlazioni tra i diversi reticoli idrici (della Regione, della Bonifica, del Comune e dei privati).
2. L'invarianza idraulica è anche conseguenza della corretta applicazione di PAI e PGRA, pertanto sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra SCOGRI e/o DOSRI con quanto indicato in DGR IX/2616, Allegato 4 "Criteri per la valutazione di compatibilità idraulica delle previsioni urbanistiche e delle proposte di uso del suolo nelle aree a rischio idraulico". Ovvero, qualora il Comune abbia definito, come esplicitato nell'Allegato 4, il relativo rischio idraulico nelle aree PAI e PGRA, non è chiaro se tali definizioni siano sufficienti ad assolvere a quanto concerne l'invarianza idraulica del regolamento dell'invarianza idraulica e idrologica.
 3. La Regione Lombardia ha definito l'appartenenza dei corsi d'acqua pubblici e classificati al reticolo di competenza della bonifica. Si verifica che, in taluni casi, al Consorzio di Bonifica non siano stati assegnati i corsi d'acqua nella loro interezza idrografica, lasciando al Comune la competenza, ad esempio, sul solo tratto sommitale e sul relativo suo sottobacino. In questo

⁴ DGR 30.11.2017 N.IX/2616.

⁵ D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868, D.G.R. 01.08.2003 N. 7/13950, D.G.R. 25.10.2012 - n. IX/4287 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica, D.G.R. 31.10.14 N. X/2591 Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica.

caso il Consorzio riscuote comunque i dovuti canoni sull'intero territorio comunale. È auspicabile che tale differenziazione sia superata:

- portando ad unità la competenza idraulica sull'intero corso d'acqua attribuendone la competenza secondo il criterio di continuità idrografica;
 - nel caso persista tale differenziazione, il Consorzio di bonifica dovrebbe versare al Comune la parte di canoni ricavati dai sottobacini esclusi dal suo intervento. Tali entrate dovrebbero essere, nella parte non destinata alla manutenzione dei corsi d'acqua, destinate alla redazione di RIM, SCOGRI e/o DOSGRI.
4. Valutare la possibilità di scarico in bacino artificiale esistente, non soggetto al Regolamento (salvo richiesta del gestore), se lo scarico avviene in un bacino artificiale di volume notevole, che non subisce fenomeni di innalzamento significativo del livello a causa del nuovo scarico (es. Porto/canale navigabile di Cremona).
 5. Gli ampliamenti della sede stradale: da inserire come caso particolare tenendo conto del tipo di ampliamento (es. solo di adeguamenti per la sicurezza stradale, sistemazioni della banchina, ecc...).
 6. Calcolo dettagliato: inserire una "premierità" nel caso in cui il professionista utilizzi il metodo del calcolo dettagliato (anche nei casi in cui non è obbligatorio). In questo caso non deve rispettare i limiti minimi di volume previsti all'art.12 comma 2, ma utilizzare il volume risultante dai calcoli eseguiti.

ASPETTI AMBIENTALI

Progettazione integrata

Con riferimento all'art. 6.1.a. del Regolamento, la progettazione di interventi così come l'elaborazione dei Documenti di cui all'art. 14, deve necessariamente svilupparsi in un contesto di collaborazione interdisciplinare: idrologia, idraulica, idrogeologia, geotecnica, scienza della terra, agronomia, scienze naturalistiche, ittiologia, aspetti urbanistici e paesaggistici. La difesa del suolo richiede una progettazione di qualità che sappia integrare le varie competenze in una cornice di sinergie professionali. In particolare il "tema dell'acqua" richiede un approccio multiscalare, interdisciplinare e multiobiettivo. Per raggiungere tale obiettivo è opportuno pertanto che per interventi superiori ad una determinata volumetria o che interessino un'adeguata superficie di trasformazione, il Regolamento preveda la presenza di più figure professionali per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e qualità paesaggistico-ambientale.

Biodiversità urbana

Per scongiurare la "riduzione" del Regolamento a strumento capace di produrre unicamente nuove vasche, pozzi perdenti, opere in c.a. e cls, sovradimensionamenti degli invasi, è opportuno che venga dedicato maggiore spazio nell'articolato, e non solo negli Allegati, al tema della costruzione di habitat (cfr. rain-garden e bird-garden) come strumento di miglioramento della qualità complessiva dello spazio costruito.

Documento di dettaglio/documento semplificato

Con riferimento all'art. 14 si ritiene opportuno sviluppare tali documenti a livello sovracomunale rendendo la pianificazione a livello locale sinergica ed integrata con i "Progetti strategici di sottobacino" ex Art. 55-bis. della L.R. 12/2005. Qualora non sia ancora stato attuato quanto previsto dalla L.R. 12/2005, i documenti di cui all'art. 14 costituiscono utili strumenti per il conseguimento degli obiettivi di cui alle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque ed alluvioni.

Nello stesso articolo possono essere approfonditi ambiti d'intervento a scala vasta e promosse soluzioni comuni che prevedano la cooperazione tra pubblico e privato in comparti urbani/quartieri.

Potrebbe essere utile indirizzare il recepimento degli esiti dei Documenti all'interno degli strumenti urbanistici più consoni, eventualmente fornendo un Allegato, che parta da quanto elaborato nel documento "A regola d'acqua" redatto da Regione Lombardia nell'ambito dei Contratti di Fiume (Piano dei Servizi, P.U.C.S., componente geologica PGT, ...).

Miglioramento dell'interfaccia tra rete di drenaggio urbano e corso d'acqua ricettore/trattamento delle acque di prima pioggia

Si sollecita l'attenzione a quanto previsto agli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 - n. 3 ad oggetto "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" e s.m.i.. È evidente la correlazione tra portate, qualità e apporto delle reti urbane. Uno dei maggiori contributi al peggioramento del livello quali-quantitativo dei recettori è dato dagli sfioratori della rete fognaria e dei collettori. Le reti determinano dunque criticità puntuali, che costituiscono una concausa del degrado dei reticoli ben individuabili. Si ritiene opportuno che il Regolamento assegni all'argomento dell'interfaccia tra reticoli idrografici e sistema di drenaggio urbano una adeguata trattazione nell'articolato e prefiguri anche l'eventualità dell'adeguamento del RIM esistente / recettore anziché la formazione di nuovi interventi.